



TESTO UNICO: COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DELLA **SICUREZZA**

Nuove responsabilità, valutazione dei rischi e formazione obbligatoria.

I cambiamenti introdotti con il D. Lgs. n.81/2008.

SOMMARIO

Introduzione **3**

Il nuovo Testo unico: 13 titoli, 306 articoli e 50 allegati **4**
L'indice dei temi trattati nei 13 titoli del Testo unico per la sicurezza

Responsabilità: figure, compiti e obblighi per la sicurezza **6**
Come vengono ripartite le responsabilità per la sicurezza tra le figure che operano all'interno dei cantieri. Quali sono le sanzioni in cui si incorre per violazione della normativa e quando si rischia la sospensione dei lavori.

D. Lgs. n.81/2008: solo ulteriore confusione per la sicurezza nei cantieri? **10**
Intervento a cura del Dr. Ing. G. Catanoso, esperto in materia di sicurezza.

Valutazione dei rischi per la sicurezza: obbligo dal 1 gennaio 2009 **12**
Come redigere una buona valutazione dei rischi secondo le linee guida suggerite dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

16 ore di formazione obbligatoria prima di entrare in cantiere **17**
Dal 1 gennaio 2009 dovranno seguire i corsi di formazione almeno 60 mila nuovi lavoratori del settore edile. Tutte le informazioni utili sui corsi e le modalità di svolgimento.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

introduzione

“

Il D.Lgs. n. 81/2008 entra in vigore nel maggio 2008.

*Noto come **Testo unico sulla sicurezza**, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile scorso, attuativo dell'art. 1, legge n. 123/2007, in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, G.U. 30/04/2008, n. 101, S.O. n. 108).*

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro è un provvedimento, che raccoglie in maniera organica la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, introduce diverse novità nell'organizzazione e nella gestione della sicurezza, stabilisce nuove regole e definisce i ruoli, i compiti e le responsabilità di chi deve garantire il rispetto della normativa.

*Tra le novità più importanti: obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore; sanzioni più severe per le imprese che violano le norme in materia di sicurezza; nei casi più gravi di incidenti è prevista la sospensione dell'attività, sanzioni pecuniarie triplicate ed interdizione alla collaborazione con la pubblica amministrazione; responsabilità dell'appaltatore in merito agli incidenti che accadono ai lavoratori delle ditte appaltatrici; estensione delle tutele ai lavoratori flessibili; istituzione dei c.d. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Altra novità è la consegna entro il 1 gennaio 2009 del documento sulla valutazione dei rischi. La **valutazione dei rischi** è la base dell'approccio europeo*

*per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. **Dal sito ufficiale dell' Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro** è tratto il documento con **"Le linee guida europee sulla valutazione dei rischi sul lavoro"**. Le linee Guida propongono di suddividere la procedura di valutazione dei rischi (che include elementi di gestione dei rischi) in una serie di fasi.*

Rimangono, però, diverse perplessità sull'efficacia dell'applicazione delle norme contenute nel Testo unico. In un intervento dell'ing. Carmelo Catanoso, esperto in materia di sicurezza, alcune riflessioni in merito.

Con il Testo unico, in tema di formazione e prevenzione dei rischi è stata

*introdotta un'importante innovazione contrattuale: le 16 ore di formazione obbligatoria per chi entra per la prima volta in cantiere. E' un obbligo introdotto nei Contratti Collettivi di Lavoro (Edili Industria, Edili Artigiani, Edili PMI, Edili Cooperative) sottoscritti nel periodo giugno-luglio 2008. Dal **1° gennaio 2009**, ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore riceve, prima dell'assunzione in impresa, una formazione professionale alla sicurezza di 16 ore presso la locale Scuola Edile. L'impresa sarà tenuta ad effettuare la comunicazione preassuntiva alla locale Cassa Edile con tre giorni di anticipo.*

”

Il nuovo Testo unico

L'indice dei temi trattati nei 13 titoli del Testo unico per la sicurezza

13 titoli,
306 articoli e
50 allegati

Tit. I - Disposizioni generali. Contiene le finalità, le definizioni ed il campo di applicazione della normativa (una delle novità importanti è che il decreto si applica a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, nonché ai soggetti equiparati, ad esempio ai componenti dell'impresa familiare); definisce i ruoli e i compiti degli Enti Istituzionali, la vigilanza e lo strumento di interpello; disciplina la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e definisce gli obblighi del datore di lavoro e di tutti gli altri soggetti interessati alla gestione della sicurezza.

Tit. II - Luoghi di lavoro. Costituisce il primo dei titoli "speciali" del decreto, intendendosi come tali i titoli dedicati alle attuazioni specifiche di direttive partico-

lari in materia di salute e sicurezza. In questo titolo sono contenute le norme che regolano i requisiti di salute e sicurezza che devono essere rispettati in tutti i luoghi di lavoro.

Tit. III - Uso Attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale. È suddiviso in tre capi: requisiti minimi di sicurezza sull'uso delle attrezzature di lavoro, prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso, da parte dei lavoratori, di attrezzature di protezione individuale. La parte "impianti ed apparecchiature elettriche" prende in considerazione le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in

modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica.

Tit. IV - Cantieri. Contiene sia le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, sia le norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Tit. V - Segnaletica di sicurezza e salute. Contiene le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Tit. VI - Movimentazione manuale dei carichi. Definisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi, che comporta, tra l'altro, rischi dorso-lombari per i lavoratori; prevede la valutazione da sovraccarico biomecca-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

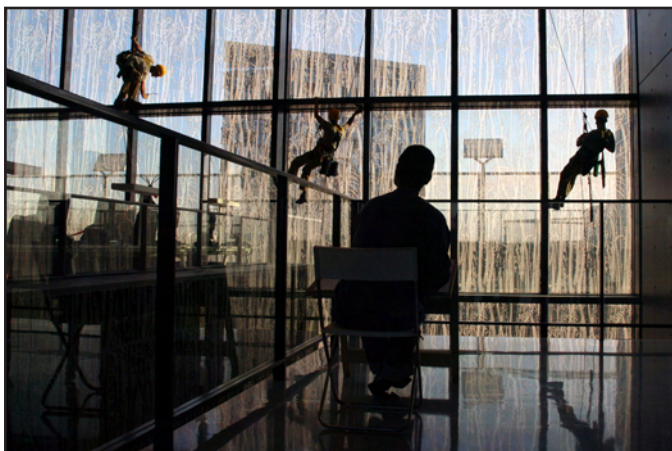
17

18

19

20

21



nico e l'addestramento dei lavoratori.

Tit. VII - Videoterminali. Contiene le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali e prevede la sorveglianza sanitaria per i disturbi muscolo-scheletrici.

Tit. VIII - Agenti fisici Rumore, Vibrazioni, Campi Elettromagnetici, Radiazioni ottiche. Le Radiazioni ionizzanti restano disciplinate dal D. Lgs. 230/95. Le disposizioni generali sono comuni a tutti gli agenti fisici. L'obiettivo della valutazione dei rischi riferita a questo titolo deve essere eseguita ogni quattro anni, con l'obiettivo di individuare misure di prevenzione/protezione con attenzione alle norme di buona prassi. Agente fisico di nuova introduzione saranno dal 26 Aprile 2010 le radiazioni ottiche il cui campo di applicazione porrà attenzione agli effetti su occhi e cute

provocate da radiazioni.

Tit. IX - Sostanze pericolose. Riguarda la protezione da agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni e protezione dai rischi connessi dall'esposizione all'amianto dei lavoratori.

Tit. X - Agenti Biologici. Tratta il rischio connesso alla presenza di agenti patogeni biologici: virus, batteri, parassiti.

Tit. XI - Atmosfere esplosive (ATEX). Contiene le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischio di atmosfere esplosive.

Tit. XII - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale reca le disposizioni in materia di prescrizione e definizione delle contravvenzioni punite anche con l'arresto.

Tit. XIII - Disposizioni finali. Elenca espressamente le numerose abrogazioni apportate dal presente decreto, che sostituisce quindi molte delle normative precedentemente in vigore.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

RESPONSABILITÀ FIGURE, COMPITI E OBBLIGHI PER LA SICUREZZA

Il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro indica le figure cui spetta la responsabilità del rispetto della normativa. Ci sono diverse novità rispetto alle precedenti legislazioni. Il **responsabile dei lavori** coincide con il **progettista** per la fase di progettazione dell'opera e con il **direttore dei lavori** per la fase di esecuzione della stessa opera. Come si legge nel testo: il Responsabile dei Lavori è il *"soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista*

per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera". Nel caso di appalto di opera pubblica, il Responsabile dei Lavori, è il Responsabile Unico del Procedimento.

È il **responsabile dei lavori** ad accertare l'**idoneità tecnico-professionale** dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. L'**idoneità tecnico-professionale** è condizione necessaria per l'affidamento di lavori in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Per verificare l'idoneità tecnica professionale dovrà: chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai dipendenti, oltre agli estremi delle denunce dei lavoratori fatte a Inps, Inail e casse edili (per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire occorre il DURC e l'autocertificazione rispetto al contratto collettivo); trasmette all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione estesa anche ai lavori eseguiti in eco-

nomia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. È bene ribadire che il Testo unico sottolinea l'incompatibilità tra **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** e **impresa esecutrice**: non può essere né il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, né un suo dipendente né l'RSPP dallo stesso designato.

Nuovo soggetto obbligato è l'**"impresa affidataria"**, e cioè l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

GRAVI VIOLAZIONI E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

L'Allegato I riporta come "gravi violazioni" i casi che possono essere motivo di sospensione dell'attività imprenditoriale:

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'incendio

- Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;
- Mancanza mezzi estinzione incendi.

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. L'impresa affidataria deve: vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati, vigilare sull'applicazione del PSC, coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di tutela, verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di trasmetterli e al coordinatore per l'esecuzione. L'impresa affidataria prima dell'inizio dei lavori, trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Inoltre viene previsto che ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria (e non più al coordinatore per l'esecuzione), la quale dopo averne verificato la congruità rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo 15 giorni dall'avvenuta verifica positiva.

Il **datore di lavoro** ha responsabilità precise per quanto riguarda la **valutazione dei rischi**. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio

potranno seguire una procedura standardizzata, che sarà stabilita con decreto interministeriale. Intanto vale la regola per cui: le aziende fino a 10 dipendenti emettono un'autocertificazione mentre per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole stabilite nell'articolo 29. Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non danno indicazione puntuale dei costi della sicurezza.

Tra gli obblighi del datore di lavoro si segnalano la comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA dei dati sugli infortuni con prognosi di almeno un giorno in aggiunta all'obbligo di denuncia, ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni. Viene posto a carico del datore di lavoro l'ulteriore obbligo di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, e a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; l'obbligo della tessera di riconoscimento negli appalti e subap-

palti; viene confermato l'obbligo, già previsto dall'art. 6, della L. n. 123/2007, di munire i lavoratori, occupati nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di apposita tessera di riconoscimento.

Cambiano, invece, i requisiti per la formazione dei **coordinatori per la sicurezza** in fase di progettazione ed esecuzione. I corsi durano 120 ore cui si aggiunge l'obbligo di esercitazioni pratiche e la verifica finale dell'apprendimento. Non basterà più la sola frequenza e bisognerà frequentare dei corsi di aggiornamento ogni 5 anni.

Per quanto riguarda i **lavoratori** le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che svolgono la propria prestazione all'interno dell'impresa. Devono essere muniti di tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. La tessera deve essere corredata di fotografia e contenere le generalità del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro.

Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro. Viene introdotta la figura del **rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo. Le competenze acquisite con la formazione vengono registrate in un apposito libretto formativo. Il percorso formativo del rappresentante dei lavoratori prevede: formazione iniziale di 32 ore (12 ore dedicate alla trattazione dei rischi specifici presenti in azienda). Aggiornamento periodico annuale di almeno: 4 ore (per imprese da 15 a 50 lavoratori) 8 ore (per imprese oltre i 50 lavoratori).

Le sanzioni

Per chi non assolve agli obblighi previsti, il Testo unico ha disposto sanzioni severe, con ammende in alcuni casi triplicate rispetto alla precedente normativa. I committenti e i responsabili dei lavori, a seconda delle inadempienze, rischiano l'arresto da 2 a 6 mesi o un'ammenda da 1.250 a 10.000 euro. Per i coordinatori, invece, l'art. 158 prevede sanzioni pecuniarie da 1.250 a 12.000 euro o l'arresto da 2 a 6 mesi. Datori di lavoro, dirigenti e preposti rischiano ammende da 1.250 a 12.000 euro o l'arresto fino a 6 mesi. Per i lavoratori autonomi è previsto l'arresto fino a 2 mesi o sanzioni amministrative fino a 5000 euro; i lavo-



PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento nell'art. 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell'art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996, salvo che per i contenuti minimi e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all'allegato XV del Testo Unico.

Obbligo di **trasmissione** dei piani di sicurezza (art. 101) , il sistema è rimasto invariato, ma viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il POS all'impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.

ratori dipendenti rischiano fino a 2 mesi di arresto o multe sino a 600 euro.

Previsto l'arresto da 6 mesi a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio e non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità. La sostituzione della pena dell'arresto con l'ammenda non è consentita se la violazione è la causa diretta di un grave infortunio

e quando il datore di lavoro, per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza abbia già avuto condanne per i reati di omicidio e lesioni colpose.

Sospensione dell'attività

Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle ASL, hanno la possibilità di adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale nel momento in cui dalle ispezioni riscontri-

no l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Scatta la sospensione in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di riposi giornalieri e settimanali. La sospensione dell'attività comporta l'interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche per un periodo pari o superiore al doppio della durata della sospensione, comunque non superiore a due anni.

Un fattore importante è il criterio della "gravità" degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sarà attestato con riferimento ad un elenco tassativo di violazioni. L'elenco delle violazioni sarà individuato con apposito decreto ministeriale. Intanto vale l'elenco di violazioni inserite nell'Allegato I.

È stata introdotta la possibilità, in precedenza non prevista, di ricorrere in unico grado, entro 30 giorni, avverso il provvedimento di sospensione. Si prevede

inoltre che operi il meccanismo del silenzio-accoglimento qualora gli organi dirimenti non si pronuncino nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.

D. Lgs n° 81/2008: SOLO ULTERIORE CONFUSIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI?

Dr. Ing. Carmelo G. Catanoso

Gli addetti ai lavori si aspettavano, con il D. Lgs. n° 81/2008, una serie di chiarimenti e semplificazioni per una più efficace applicazione delle norme per la sicurezza nei cantieri (Titolo IV, Capo I), già presenti con il D. Lgs. n° 494/1996. Ed invece, ancora una volta, tali aspettative sono andate in gran parte deluse, mentre il numero di infortuni (mortalità e non) in edilizia si conferma ai vertici delle statistiche nazionali.

Questo perché non si può continuare a far scrivere le norme solo da soggetti, dotati di indubbia competenza ma acquisita in un ben preciso ruolo tra gli attori coinvolti nel processo costruttivo, tagliando fuori tut-

ti gli altri o limitandosi, nella migliore delle ipotesi, a presentare loro un prodotto già confezionato sul quale proporre delle osservazioni. La competenza di questi soggetti non può non risentire delle loro conoscenze esperienziali maturate nello specifico contesto da cui provengono e, quindi, il loro punto di vista non potrà che essere parziale impedendo una visione complessiva del problema ed inibendo la proposta di soluzioni normative realmente applicabili e, quindi, condivisibili da tutti. Se una norma deve andare a regolare un particolare comparto, questa deve essere concertata e condivisa con tutti coloro che saranno chiamati ad

applicarla. Questo, come noto, non è stato fatto ed il risultato è che, accanto a poche positive modifiche (responsabilizzazione impresa affidataria e chiarimenti su contenuti PSC), ci troviamo ancora con una serie di punti oscuri che innescano conflitti interpretativi ed applicativi.

Si pensi, ad esempio, al Responsabile dei Lavori (RL), la cui equivoca definizione sta occupando chilometri quadrati di carta e facendo scorrere fiumi d'inchiostro per ospitare questa o quella interpretazione.

Anche la geniale trovata del comma 11 dell'art. 90 che, nato per flessibilizzare il nuovo comma 3 dello

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



stesso articolo che aboliva le due condizioni addizionali per la nomina dei coordinatori (a causa della procedura d'infrazione conclusasi poi il 25/07/2008 con la condanna della Corte di Giustizia UE - Causa C-504/06), ha portato ulteriore confusione, mentre sarebbe bastato scopiazzare integralmente gli specifici contenuti della direttiva "cantieri" 92/57/CEE per chiudere la procedura d'infrazione. Attualmente, il comma 11 permette per i lavori "privati" non soggetti a Permesso di Costruire (e non a DIA) di non nominare mai il CSP e spostare sul CSE, all'entrata in cantiere di una seconda impresa, gli obblighi previsti. Il più che certo risultato, rimanendo in questa situazione, sarà l'apertura di un'altra procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea.

Il Coordinatore per l'esecuzione (CSE), poi, è visto da una buona parte della magistratura e degli enti di vigilanza come il "dominus" della sicurezza in cantiere tanto da ritenerlo, sempre, comunque e quantunque responsabile di tutto quel che succede, prescindendo dal considerare quale possa essere realmente la condotta penalmente esigibile da questo soggetto. Al CSE non si può chiedere una vigilanza continua sul cantiere perché non è concretamente attuabile; è l'imprenditore con la sua catena gerarchica di comando che deve attuare quanto previsto dalle norme di legge vigenti (vedasi anche art. 97 del citato decreto). Il CSE non è e

non può essere un controllore aggiunto sull'attuazione degli obblighi propri del datore di lavoro dell'impresa. Né tantomeno si può pensare di stabilire, con algoritmi di importazione francese, di stabilire una presenza minima del CSE in cantiere, in quanto le variabili sono tante e tali da non poter essere ridotte in un modello matematico (non dimenticandoci che in Francia le norme per la gestione della sicurezza nei cantieri sono completamente diverse - vedere www.inrs.fr).

Come noto, lo stesso D. Lgs. n° 81/2008 prevede un anno di tempo per rivedere, alla luce della sua applicazione, i propri contenuti. La speranza, pertanto, è che il legislatore maturi, viste le critiche costruttive piovute da ogni dove, soprattutto la consapevolezza delle necessità del cambio d'approccio nelle modalità di predisposizione delle norme.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA: OBBLIGO DAL 1° GENNAIO 2009

Prorogati i termini per la consegna del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.

La proroga fissa lo slittamento dal **29 luglio 2008**, ovvero a 90 giorni dall'entrata in vigore del dlgs n. 81/2008, al **1° gennaio 2009** per rendere operative le norme del T.u. relative alla valutazione dei rischi.

Rinviati a tale data gli obblighi in materia di valutazione rischi, l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni e il divieto delle visite mediche preassuntive.

Il **Testo Unico per la sicurezza** ha inserito la valutazione degli rischi tra le priorità del datore di lavoro. Il documento deve essere redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, bisogna richiedere anche collaborazione del medico competente.

Al documento è allegata una **relazione** sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

VALUTAZIONE DEI RISCHI: COSA CAMBIA

a) Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori: è ammessa l'autocertificazione di tutti i rischi. L'autocertificazione potrà essere utilizzata fino all'entrata in vigore di un apposito decreto interministeriale o al massimo fino al 30 giugno 2012.

Dall'autocertificazione **sono escluse alcune attività** in particolare:

- 1) le aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- 2) le centrali termoelettriche;
- 3) gli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- 4) le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- 5) le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il datore di lavoro in presenza di rischi specifici dovrà integrare la valutazione generale dei rischi con le opportune indagini riferite a singoli fattori di rischio (ad esempio agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici ecc...).

b) Per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori: è ammessa la stesura di una valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate che dovranno essere definite con successivi provvedimenti. In assenza di tali procedure, valgono le disposizioni generali. Anche in questo caso l'impiego di strumenti di semplificazione non può essere adottato in presenza di attività di cui al punto precedente.

c) Per i datori di lavoro che occupano oltre i 50 addetti: non sono ammesse procedure semplificate e occorre predisporre il documento di valutazione dei rischi secondo le indicazioni contenute nell'art. 29.

lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e indicate tutte le misure di prevenzione e di protezione attuate con l'elenco dei dispositivi di protezione individuali adottati; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

La **valutazione dei rischi** è la base dell'approccio europeo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Dal sito ufficiale dell' Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro è tratto il documento con "le linee guida europee sulla valutazione dei rischi sul lavoro".

Le linee Guida propongono di suddividere la procedura di valutazione dei rischi (che include elementi di gestione dei rischi) in una serie di fasi.

Come effettuare una valutazione dei rischi

A livello comunitario non esistono norme che stabiliscono come effettuare le

valutazioni dei rischi. Tuttavia, in previsione di una valutazione dei rischi, è bene rispettare i seguenti due principi:

- strutturare la valutazione in modo da garantire che tutti i pericoli e i rischi pertinenti siano presi in considerazione (per esempio, non trascurare attività - come le pulizie - che potrebbero essere svolte al di fuori del consueto orario di lavoro o servizi secondari, come lo smaltimento dei rifiuti);
- nel momento in cui si individua un rischio, avviare la valutazione partendo dalla questione di base, vale a dire analizzando se il rischio possa essere eliminato.

Un approccio graduale alla valutazione dei rischi

Le linee guida europee sulla **valutazione dei rischi sul lavoro** propongono un approccio graduale per fasi, ovvero suddividere la procedura di valutazione dei rischi (che include elementi di gestione dei rischi) in una serie di fasi.

1. Fissare un programma di valutazione dei rischi sul lavoro

2. Strutturare la valutazione (decidere l'approccio da adottare: geografico/funzionale/basato sul processo/sul flusso)

3. Raccogliere informazioni

4. Individuare i pericoli

5. Individuare le persone a rischio

6. Identificare i modelli di esposizione dei soggetti a rischio

7. Valutare i rischi (la probabilità di subire un danno/la gravità del danno nelle circostanze attuali)

8. Esaminare le possibilità di eliminare o controllare i rischi

9. Attribuire un ordine di priorità alle azioni e decidere quali misure di controllo attuare

10. Attuare le misure di controllo

11. Registrare la valutazione

12. Valutare l'efficacia delle azioni attuate

13. Rivedere le azioni (nel caso in cui vengano apportate delle modifiche o periodicamente)

14. Monitorare il programma di valutazione dei rischi

Per la maggior parte delle aziende, in particolare le **piccole e medie imprese**,

dovrebbe essere sufficiente un semplice approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi (che include elementi di gestione del rischio).

Fase 1. Individuare i pericoli e le persone a rischio

Individuare quali fattori sul luogo di lavoro sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti a tali pericoli.

Fase 2. Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi

Valutare i rischi esistenti (la gravità, il grado di probabilità di eventuali danni ecc.) e classificarli in ordine di importanza.

Fase 3. Decidere l'azione preventiva

Identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi.

Fase 4. Intervenire con azioni concrete

Mettere in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità.

Fase 5. Controllo e riesame

La valutazione dei rischi dovrebbe essere periodicamente rivista per essere

mantenuta aggiornata.

Tuttavia, è importante ricordare che esistono metodi diversi, altrettanto idonei, in particolare per quanto concerne rischi e situazioni più complessi. La scelta dell'approccio alla valutazione da adottare dipende da:

- la natura del luogo di lavoro (per es., una sede fissa o una transitoria);
- il tipo di processo implicato (per es., operazioni ripetitive, processi che si evolvono o che cambiano, lavoro secondo il fabbisogno);
- l'attività svolta (per es., attività ripetitive, incarichi occasionali o a elevato rischio);
- la complessità tecnica.

In alcuni casi può essere appropriato un unico esercizio di valutazione, che tenga conto di tutti i rischi presenti sul lavoro o caratteristici di un'attività. In altri casi possono essere necessari approcci diversi per aree diverse dell'ambiente di lavoro.



OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. SANZIONI

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO - Art. 55 commi 1,2,3

TITOLO I

Mancata valutazione o valutazione non conforme

art. 28 "Oggetto della valutazione"

Documento adottato in assenza degli elementi previsti dall'art. 28

- *relazione con criteri della valutazione*
- *indicazione delle misure e dei Dpi*
- *individuazione procedure e ruoli organizzativi*
- *individuazione di mansioni particolarmente pericolose*
- *rischi per la popolazione*
- *prima parte aggiornamento delle misure*

Mancato documento di valutazione secondo le modalità dell'art. 29 "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi"

SANZIONI IN EURO

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

Arresto da 1 anno a 6 mesi:

- nelle aziende con obbligo di Spp interno (vedi art. 31, comma 6)
- nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto.
- per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini al giorno.

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

Arresto da 1 anno a 6 mesi:

- nelle aziende con obbligo di Spp interno (vedi art. 31, comma 6)
- nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto.
- per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini al giorno.

Ammenda da 3.000 a 9.000 euro.

Se in difformità dell'art. 29

1. modalità elaborazione valutazione
2. consultazione preventiva RLS
3. rielaborazione a seguito modifiche.

Oppure se mancano le indicazioni dell'art. 28, il programma delle misure, la mancata indicazione dei nominativi di RSPP, medico, RLS.

OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. SANZIONI

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO - Art. 55 commi 1,2,3

TITOLO I

Mancata nomina RSPP

salvo nei casi di svolgimento diretto (vedi art. 34)

SANZIONI IN EURO

Arresto da 4 a 8 mesi

o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI - Art. 55 commi 4,5

TITOLO I

Mancata auto – nomina RSPP

SANZIONI IN EURO

Arresto da 4 a 8 mesi

o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Mancata formazione RSPP auto - nominato

Arresto da 4 a 8 mesi

o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

16 ORE

DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PRIMA DI ENTRARE IN CANTIERE

Dal 1° Gennaio 2009 più sicurezza e consapevolezza professionale in edilizia grazie alle 16 Ore, l'importante innovazione introdotta dalle Parti Sociali - dall'ANCE e dalle altre associazioni imprenditoriali insieme a FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL - nell'ultimo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle costruzioni.

Da 1° Gennaio del prossimo anno ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore dovrà, prima dell'assunzione in impresa, ricevere una formazione di mestiere e attenta alla sicurezza di 16 ore

presso la più vicina Scuola Edile.

Un'iniziativa che si presenta come un concreto e strutturale contributo alla riduzione degli infortuni in edilizia, puntando su un aumento della consapevolezza e della conoscenza dei rischi esistenti nei cantieri.

Le 16 ore sono al centro dell'impegno delle Parti Sociali che si riconoscono nel sistema paritetico bilaterale dell'edilizia e la loro applicazione è demandata al FORMEDIL, l'Ente Nazionale per la formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia a cui fanno capo oltre

100 scuole edili, capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale.

La campagna di informazione e di comunicazione sulle 16 ore - per la loro importanza - si svolge con il patrocinio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell'Inail.

"La consapevolezza individuale dei rischi di infortunio - afferma il Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi - costituisce un elemento di forza nella battaglia civile per una maggiore sicurezza sul lavoro. Con le 16 ore di formazione, in cui si integra conoscenza di mestiere e appren-

dimento dei relativi rischi, e con una puntuale disamina di come funziona un cantiere edile, si offre al lavoratore uno strumento in più. Inoltre, prescrivendo che la formazione debba precedere l'attività lavorativa vera e propria, si rafforza il valore dell'iniziativa".

Per il Presidente del FORMEDIL, Massimo Calzoni, "puntare sulla formazione e sulla consapevolezza soggettiva dei rischi, conoscere per evitare di restare vittima di operazioni sbagliate è l'arma più adatta ed efficace per limitare gli infortuni. Da sempre il sistema formativo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

delle costruzioni ritiene che conoscere le mansioni che si è chiamati a svolgere sia un elemento decisivo, insieme al pieno rispetto delle norme sulla sicurezza, per rafforzare la cultura della sicurezza in edilizia.”

Con le 16 ore si vuole monitorare il flusso di ingresso al settore creando le premesse per favorire un inserimento consapevole e con elementi formativi essenziali sul piano professionale. Del resto l’edilizia che ha vissuto in questi anni una rilevante crescita occupazionale – secondo i dati forniti dal Sistema Informativo Excelsior tra il 2005 e il 2008 un +44% - costituisce un settore ad elevato tasso di mobilità e registra un numero consistente di nuovi ingressi ogni anno. Il FORMEDIL stima, sulla base dei dati delle Casse edili, che negli ultimi anni i nuovi ingressi nel sistema paritetico che rappresenta oltre i due terzi del mercato complessivo siano stati mediamente ogni anno almeno 80.000. In vista della contrazione del mercato e delle difficoltà in cui il settore sembra destinato a trovarsi nel 2009 la stima comunque

non scende al di sotto di 60.000 nuovi lavoratori che potrebbero usufruire del servizio delle 16 ore di formazione prima dell’inserimento in impresa. Del resto l’offerta formativa riguarderà anche i lavoratori disoccupati che potranno utilizzare questo strumento come una potenzialità aggiuntiva per accedere al mercato del lavoro dell’edilizia.

Un’altra caratteristica delle costruzioni è la forte presenza di lavoratori stranieri, cui il settore fa ricorso in modo consistente e che, primi fra tutti, necessitano di una formazione di ingresso adeguata.

Secondo i dati forniti dalle Casse edili, la componente di lavoratori stranieri si attesta intorno al 30% nel centro-nord con punte che raggiungono anche il 50%, dato confermato dalla frequentazione dei corsi di pre-sperimentazione attivati dal FORMEDIL per testare le 16 ore e verificare il programma formativo messo a punto e condiviso con le scuole.

Alla pre-sperimentazione hanno partecipato 24 scuole, distribuite in quasi tutte le Regioni. L’esperienza di questi

primi corsi pilota ha evidenziato una ampia adesione da parte delle imprese confermandone l’utilità e il consenso da parte dei diversi soggetti coinvolti. Ad oggi complessivamente hanno partecipato 130 lavoratori.

L’affluenza ai singoli corsi risulta assai variegata: da una sola persona a gruppi di 10-11 operai per corso. Di questi, circa il 50-60% proviene da altri Paesi con anche una percentuale di minori di 18 anni che si avviano al lavoro.

Il problema della lingua a volte rende utile la presenza di un interprete o di un mediatore culturale, ma in generale, basandosi molto sulla praticità, i corsi si svolgono senza difficoltà e si registra una diffusa soddisfazione tra il personale frequentante che ha in più occasione manifestato che le 16 ore risultano un’esperienza significativa e utile.

In alcuni casi del resto si è provveduto su richiesta di imprese e lavoratori ad applicare in maniera estensiva la norma attraverso la formazione di personale già inserito o la adesione ad altre tipologie di corsi. Si è trattato quindi di una

prima esperienza senza dubbio positiva, sia per le imprese che per le scuole edili che in questo modo sono riuscite anche a “promuoversi” nel territorio e a preparare la fase di start up prevista dal 1 Gennaio 2009.

Secondo il Vicepresidente del FORMEDIL, Giuseppe Moscuza “diverse sono le indicazioni che stanno emergendo in questa importante fase del percorso che il Formedil ha voluto attuare con l’obiettivo di assicurare la più ampia diffusione del servizio di formazione pre-assunzione. La pre-sperimentazione consente, infatti, di registrare molti aspetti organizzativi e gestionali, ma anche la rispondenza del programma didattico con gli obiettivi di alfabetizzazione del funzionamento del cantiere e delle mansioni di base individuate come prioritarie. La presenza di molti lavoratori stranieri, in particolare, sta consentendo di mettere a punto al meglio anche le modalità di gestione di una varietà di linguaggi facendo emergere le eventuali criticità. E grazie al monitoraggio attuato dal Formedil si sta già provvedendo a miglio-

rare l'efficacia del progetto, testando le diverse esperienze e mettendo a disposizione di tutti i risultati e le nuove soluzioni. In questo modo sarà possibile entro la fine dell'anno contare su una sempre più rispondente operatività rispetto agli obiettivi prefissati."

"L'attuale andamento delle adesioni ci fa essere ottimisti, conferma il Presidente del FORMEDIL, Massimo Calzoni. Oltre il 90% delle scuole ha già definito la programmazione per il 2009 e molte altre sono in dirittura di arrivo. All'inizio del prossimo anno saremo pronti a rispondere adeguatamente alla domanda formativa delle imprese. Le nostre scuole del resto sono attrezzate per garantire livelli di particolare qualità per la loro struttura di cantiere-scuola". Una caratteristica sottolineata anche dal Ministro Sacconi, che afferma come "il risultato finale sia sostanzialmente garantito dai cantieri-laboratorio e dalle attrezzature messe a disposizione dal sistema delle scuole edili coordinato dal Formedil".

Una diffusa consapevolezza da parte delle imprese di costruzione della gran-

de opportunità offerta dalle 16 ore, in quanto anticipa la formazione rispetto all'ingresso in azienda, costituisce uno dei fattori principali di successo dell'iniziativa. "Le aziende del sistema - ribadisce Calzoni - debbono sapere che le 16 ore sono un loro diritto e che portano loro indubbi vantaggi, come essere sicure di essere in regola con la legge fin dal primo minuto di assunzione, non avere alcun costo di alcun tipo e disporre di nuovi assunti con un minimo di conoscenza pratica del cantiere. Ci aspettiamo che aderiscano numerose e che progressivamente questa formazione migliori la qualità del lavoro e aumenti la sicurezza nei cantieri. Ci aspettiamo altresì che ci vengano segnalate proprio da chi è utente le eventuali criticità anche ricorrendo al numero verde, 800-984651."



La formazione professionale dell'industria della costruzioni è realizzata, in Italia, da un sistema formativo nazionale paritetico regolato dall'articolo 90 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili, siglato da **ANCE** - Associazione nazionale costruttori edili, Federazioni sindacali del lavoratori **FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL**.

Il **FORMEDIL**, Ente nazionale per l'addestramento professionale nell'edilizia, ha per scopo la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione di settore, denominati scuole edili.

Contatti:

Via Alessandria, 215 - 00198 ROMA -

Tel. 06.852612 - Fax 06.85261700 -

e-mail: formedil@formedil.it

sito web: www.16ore.it

www.16ore.it

Il sito dell'obbligo formativo di sedici ore

PROSSIME SCADENZE

Il testo unico della sicurezza conta 306 articoli in XIII Titoli e 51 Allegati. La parte generale è entrata in vigore il 15 maggio 2008, ma l'attuazione di alcune disposizioni è rimandata ad una serie di decreti attuativi che saranno pubblicati entro un anno o in tempi differenziati.

Vediamo alcune delle scadenze principali.

01
GEN
2009**Primo Gennaio 2009. Comunicazione infortuni a fini statistici**

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'obbligo di comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, previsto dall'art. 18 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 81/08 è **rinvio al 1° Gennaio 2009**.

La comunicazione, da effettuarsi a fini statistici ed informativi, fa parte delle informazioni che confluiranno nel Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro (**SINP**), attualmente non ancora funzionante e che sarà disciplinato con apposito decreto ministeriale.

La comunicazione fa inoltre parte della "documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro" la cui tenuta sarà sempre definita con futuro decreto da emanarsi entro il 15 Maggio 2009.

Denuncia Infortuni

Invariati gli obblighi di denuncia degli infortuni non guaribili entro 3 giorni e di tenuta del registro infortuni.

15
MAG
2009**Entro il 15 maggio 2009**

La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro definisce con apposito decreto i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Entro il 15 maggio 2009

Per lo svolgimento diretto dei compiti RSPP da parte del Datore di Lavoro,

è necessario che frequenti corsi di formazione, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, attinenti per contenuto alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro di competenza.

Entro il 15 maggio 2009

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione ai lavoratori sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

31
DIC
2010**Entro il 31 dicembre 2010**

La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e dei profili infortunistici di settore. Queste procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno con il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Abolita l'autocertificazione. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. L'autocertificazione potrà essere presentata fino al 30/11/2009 e comunque non oltre il 30/06/2012.

Annualmente, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno in riferimento

il medico competente, trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

EDILIO SHOP: SICUREZZA IN CANTIERE



Edizione: 2008

Anno: 2008

Numero Edizione: 1

Prezzo:

~~€ 48.00~~

In promozione a € 30.00



Esempio di Piano di sicurezza e coordinamento relativo alla costruzione di nuovo fabbricato.

*Arch. Lino E. Ceruti,
Coordinatore della sicurezza*

€ 10 + IVA



- Norme di riferimento
- Lavori su coperture non praticabili: spunti per un approccio sicuro al problema
- Ponteggi metallici fissi. Cosa cambia con l'art. 36 Quater del D.lgs 626/94

*Ing. Luca Mangiapane,
Coordinatore della sicurezza*

€ 12 + IVA



Esempio di Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo a opere di urbanizzazione a servizio di nuova lottizzazione residenziale.

*Ing. Andrea Zaratani,
Coordinatore della sicurezza*

€ 10 + IVA



L'opera consiste nella ristrutturazione di un fabbricato situato nel centro storico di un Comune.

*Ing. Andrea Zaratani,
Coordinatore della sicurezza*

€ 10 + IVA